Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 161

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 14 luglio 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale; L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto 15 marzo 1948
registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1948
registro Esercito n. 11, foglio n. 301.

Sono ripristinate al generale di divisione in servizio permanente effettivo ANGIOY Paolo di Pietro a datare dal 12 marzo 1945, le seguenti ricompense al valor militare conferitegli con i decreti a fianco di ciascuna indicati:

medaglia d'argento al valor militare, decreto luogotenenziale 7 febbraio 1918, bollettino ufficiale 1918, pag. 647;
medaglia d'argento al valor militare, decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, bollettino ufficiale 1918, pag. 5443;
medaglia d'argento al valor militare, decreto luogotenenziale 12 giugno 1919, bollettino ufficiale 1919, pag. 2958;
medaglia d'argento al valor militare, regio decreto 16 novembre 1940, bollettino ufficiale 1941, pag. 4037.

S'intendono altresì ripristinate le concessioni di distinzioni onorifiche di guerra (considerate dall'art. 2 del regolamento per la esecuzione della legge 24 marzo 1932, approvato con decreto n. 695 dell'8 maggio 1933) di cui il generale suddetto era insignito.

(3049)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 1876.
Nuovo statuto del Registro Aeronautico Italiano (R.A.I.).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1912, che istituisce il Registro Aeronautico Italiano;
Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 1558, che approva lo statuto del Registro Aeronautico Italiano;
Visti gli articoli 766 a 770, 849 a 851, 858 e 1065 del Codice della navigazione, concernenti materia di competenza del Registro Aeronautico Italiano;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le norme dell'annesso statuto del Registro Aeronautico Italiano, firmate dal Ministro per la difesa e dal Ministro per il tesoro, le quali sostituiscono quelle dello statuto approvato col regio decreto 14 giugno 1941, n. 1558.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI — GRASSI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 123. — FRASCA

Statuto del Registro Aeronautico Italiano (R.A.I.)

Art. 1.

Costituzione dell'Istituto e sua sede legale.

Il Registro Aeronautico Italiano (R.A.I.), costituito con regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1912, ha sede in Roma ed è regolato dalle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

Compiti dell'Istituto.

I compiti dell'Istituto sono:

1) l'esame dei progetti degli aeromobili civili; la sorveglianza sulla costruzione, sulla riparazione, sulla revisione degli aeromobili stessi, dei relativi organi motopropulsori e delle varie istallazioni;

2) il controllo delle buone condizioni di navigabilità degli aeromobili, anche durante il loro esercizio; l'accertamento delle avarie e la ricerca delle relative cause;

3) il rilascio, ad ogni effetto di legge:

a) del certificato di navigabilità;

b) del certificato di collaudo agli alianti libratori;

4) la rinnovazione periodica del certificato di navigabilità;

5) la tenuta del registro dei certificati di navigabilità e del registro dei certificati di collaudo degli alianti libratori;

6) il collaudo dei materiali, degli accessori e delle parti staccate degli aeromobili civili e dei relativi organi motopropulsori; il rilascio dei relativi certificati;

7) la omologazione dei prototipi degli aeromobili, dei motori e degli accessori; l'approvazione delle modifiche;

8) l'abilitazione degli aeromobili civili alle varie specie di navigazione o servizi; il rilascio del relativo certificato;

9) l'esercizio delle funzioni tecnico amministrative, scientifiche e statistiche che gli fossero attribuite dal Ministero della difesa;

10) la pubblicazione del libro registro degli aeromobili civili;

11) le funzioni di perito tecnico nelle attività aeronautiche civili, meccaniche ed affini, su richiesta delle Amministrazioni dello Stato, di enti, o persone private.

Per i servizi sopra elencati l'Istituto provvede alla compilazione di appositi regolamenti tecnici, nei modi indicati nell'art. 11, lettera b).

Art. 3.

Validità dei certificati rilasciati dall'Istituto.

I certificati, rilasciati dall'Istituto nell'esercizio delle funzioni ad esso conferite dal precedente art. 2, fanno fede a tutti gli effetti di legge, e, salvo prova contraria, costituiscono presunzione in favore dell'aeromobile.

Art. 4.

Esclusività delle funzioni conferite all'Istituto.

Nessun altro ente nazionale od estero può esercitare le funzioni demandate al Registro dal precedente art. 2 a norma dell'art. 4 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1912.

Art. 5.

Obbligatorietà delle sorveglianze sulla costruzione e sulla efficienza degli aeromobili civili.

La sorveglianza sulla costruzione, sulla riparazione e sulla revisione di tutti gli aeromobili civili e delle loro parti è obbligatoria; è parimenti obbligatorio il controllo delle buone condizioni di navigabilità degli aeromobili stessi, durante tutto il periodo del loro esercizio.

Art. 6.

Accordi con Istituti esteri.

Quando ne ravvisi l'opportunità, l'Istituto ha facoltà di promuovere accordi con Istituti esteri, aventi fini analoghi a quelli da esso perseguiti, per rendere più sollecite e meno onerose le operazioni di accertamento delle buone condizioni di navigabilità degli aeromobili nazionali ed esteri, ai fini del rilascio e del rinnovo dei relativi certificati, nonchè la eventuale sorveglianza delle riparazioni e delle revisioni.

Questi accordi debbono avere carattere di reciprocità e la loro stipulazione è subordinata all'approvazione del Ministero della difesa.

Art. 7.

Accordi con Governi esteri.

L'Istituto, previa autorizzazione del Ministero della difesa, può stabilire accordi con Governi esteri per il riconoscimento della validità delle operazioni da esso eseguite, applicando le norme delle convenzioni internazionali o quelle della legislazione dei Governi esteri interessati.

Art. 8.

Gli organi centrali dell'Istituto.

Gli organi centrali dell'Istituto sono:

il presidente;
il Consiglio di amministrazione;
il Comitato direttivo;
il Comitato tecnico;
il Collegio dei revisori dei conti;
la Direzione centrale.

Art. 9.

Del presidente dell'Istituto.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto e l'alta direzione di esso; convoca e presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo; vigila sull'andamento tecnico e amministrativo dell'Istituto.

E' nominato con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per la difesa, sentito il Consiglio dei Ministri.

Può delegare temporaneamente ad esercitare le sue funzioni un membro del Comitato direttivo o altro membro scelto fra i consiglieri di amministrazione.

Durata della carica: il presidente resta in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Art. 10.

Del Consiglio di amministrazione.

a) Sua costituzione.

Il Consiglio di amministrazione è così composto:

1) il presidente dell'Istituto, che è il presidente del Consiglio di amministrazione;

2) il direttore generale dell'aviazione civile e del traffico aereo del Ministero della difesa;

3) il direttore generale delle costruzioni e degli approvvigionamenti del Ministero della difesa;

4) un consigliere di Stato, designato dal presidente del Consiglio di Stato;

5) il presidente dell'Aero Club d'Italia;

6) il presidente dell'ente competente per la tutela degli interessi delle imprese di trasporto aereo;

7) il segretario nazionale dell'ente competente per la tutela degli interessi della gente dell'aria;

8) un membro designato dal Consorzio italiano delle assicurazioni aeronautiche;

9) un membro designato dalla Confederazione generale dell'industria per l'industria italiana delle costruzioni aeronautiche;

10) un rappresentante del personale del Registro Aeronautico Italiano, designato dai funzionari del Registro stesso.

Il direttore centrale partecipa, senza voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e funge da segretario.

I consiglieri di amministrazione indicati nei numeri 4, 8 e 9 restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Se nel corso del quinquennio si formano vacanze fra di essi si provvede alla loro sostituzione; i nuovi membri durano in carica pel residuo del quinquennio.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in sessione ordinaria in Roma almeno due volte all'anno; in primavera e in autunno.

b) Compiti.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto:

esamina ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;

esamina ed approva i regolamenti tecnici e le relative modificazioni già sottoposti all'esame del Comitato tecnico;

esamina ed approva le tariffe dell'Istituto e le relative modificazioni;

propone i regolamenti preveduti dall'art. 18 e le relative modificazioni;

esamina ed approva gli accordi con altri istituti e con Governi esteri, proposti dal Comitato direttivo;

stabilisce i criteri di massima per le pubblicazioni dell'Istituto;

può deliberare su qualsiasi altro argomento la cui inserzione nell'ordine del giorno sia stata chiesta da uno dei suoi membri;

c) Validità delle deliberazioni.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio e la votazione a maggioranza dei presenti. In caso di parità decide il voto del presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono sottoposte all'approvazione del Ministro per la difesa.

Art. 11.

Del Comitato direttivo.

a) Sua costituzione.

Il Comitato direttivo è così composto:

il presidente dell'Istituto, che ne è il presidente;

due membri del Consiglio di amministrazione o rispettivi supplenti, designati dal Consiglio stesso;

il direttore centrale.

Il presidente, quando si tratta di argomenti amministrativi, invita ad assistere alle adunanze del Comitato direttivo, senza voto, i revisori dei conti.

b) Compiti.

Il Comitato direttivo provvede alle nomine, promozioni, e revoche del personale dell'Istituto con l'osservanza delle norme all'uopo stabilite nel regolamento previsto dal successivo art. 18; sovraintende ai servizi dell'Istituto e li regola in conformità del presente decreto, dei regolamenti, dei bilanci e dei criteri di massima sui quali si sia pronunciato il Consiglio di amministrazione; sottopone all'esame di questo tutte le proposte che ritiene utili all'Istituto, adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio di amministrazione, informandone il Consiglio stesso nella prossima sua adunanza.

c) Validità delle deliberazioni.

Le deliberazioni del Comitato direttivo sono valide con la presenza di tre membri e in base a voto di maggioranza; in caso di parità decide il voto del presidente. Delle deliberazioni sarà redatto un verbale, che deve essere comunicato al Consiglio di amministrazione per quanto è di sua competenza.

Art. 12.

Del Comitato tecnico.

a) Sua costituzione.

Il Comitato tecnico è composto di otto membri.

Due membri sono nominati dal Ministro per la difesa e cioè:

un ufficiale generale o superiore del Genio aeronautico; ovvero un funzionario tecnico della Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo;

un professore delle scuole d'ingegneria aeronautica.

Cinque membri sono nominati dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto fra gli esperti in materia tecnico-aeronautica.

E' membro di diritto il direttore centrale dell'Istituto.

Il Comitato tecnico elegge fra i suoi membri il proprio presidente.

Il presidente dell'Istituto può temporaneamente aggregare al Comitato tecnico aeronautico esperti di particolare competenza in materie attinenti l'attività dell'Istituto.

b) Convocazione del Comitato tecnico.

Il Comitato tecnico è convocato dal suo presidente su richiesta del presidente dell'Istituto.

c) Compiti.

Il Comitato tecnico si pronuncia sugli schemi dei regolamenti tecnici dell'Istituto e sulle modifiche a quelli vigenti, nonchè sulle questioni di ordine tecnico, sottoposte al suo esame dal Consiglio di amministrazione o dal Comitato direttivo. In caso di parità prevale il voto del presidente.

d) Validità delle deliberazioni.

Le deliberazioni del Comitato tecnico sono valide con la presenza della maggioranza dei membri che lo compongono.

e) Durata in carica dei membri del Comitato tecnico.

I membri del Comitato tecnico durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati; in caso di vacanza la sostituzione avviene per il residuo del quinquennio.

Art. 13.

Della Direzione centrale.

La Direzione centrale ha sede in Roma.

Compiti:

Dirige tutti i servizi tecnici ed amministrativi dell'Istituto, secondo le norme del regolamento dei servizi di cui al successivo art. 18.

Art. 14.

Gli organi periferici dell'Istituto.

Gli organi periferici dell'Istituto sono:

a) le direzioni territoriali;

b) gli uffici e le agenzie, in Italia e all'estero.

Le sedi e le circoscrizioni dei suddetti organi sono determinate dal Comitato direttivo, secondo i bisogni dell'Istituto. L'istituzione di nuovi organi periferici è però soggetta alla approvazione del Ministero della difesa e del Ministero del tesoro quando comporti necessità di varianti nella consistenza numerica del personale fissata dal regolamento, preveduto dal successivo art. 18.

Compiti

Gli organi periferici provvedono ai servizi esecutivi dell'Istituto, specificati nel regolamento dei servizi di cui al successivo art. 18.

Art. 15.

Assegni al presidente ed ai membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato tecnico.

La misura degli assegni, da corrispondere al presidente sul bilancio dell'Istituto, è stabilita con decreto del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per il tesoro.

I membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato tecnico hanno diritto solo alle medaglie di presenza per le adunanze e al rimborso delle spese di viaggio qualora risiedano in luogo diverso da quello nel quale le adunanze hanno luogo.

Art. 16.

Bilanci Entrate dell'Istituto Collegio dei revisori dei conti.

a) Bilanci.

L'esercizio finanziario dell'Istituto va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sono esaminati ed approvati dal Consiglio di amministrazione rispettivamente nelle sessioni autunnale e primaverile e, successivamente, sono sottoposti alla ratifica del Ministero della difesa di concerto con quello del tesoro.

b) Entrate dell'Istituto.

Le entrate dell'Istituto sono costituite:

dai proventi patrimoniali;

dai proventi per le operazioni di competenza dell'Istituto;

da eventuali contributi dello Stato;

da proventi eventuali.

La misura degli eventuali contributi dello Stato è stabilita dal Ministero concedente, di concerto col Ministero del tesoro.

c) Collegio dei revisori dei conti.

Il controllo sulla gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell'Istituto è esercitato dal Collegio dei revisori dei conti i quali durano in carica tre anni.

I revisori dei conti sono:

a) tre effettivi: uno nominato dal Ministro per il tesoro, uno dal Ministro per la difesa, e uno dal Presidente della Corte dei conti fra il personale della Magistratura;

b) due supplenti: uno nominato dal Ministro per il tesoro e uno dal Ministro per la difesa.

Il revisore nominato dal Ministro per il tesoro assume la presidenza del Collegio.

I revisori possono in ogni tempo, sia collegialmente, sia singolarmente, esaminare i libri contabili, procedere a verifica di cassa e chiedere informazioni sulla gestione dell'Istituto al Comitato direttivo.

Possono assistere alla riunione del Consiglio di amministrazione.

Il bilancio di previsione e quello consuntivo devono essere comunicati al Collegio dei revisori dei conti in tempo utile, prima delle riunioni nelle quali dovranno essere sottoposti all'approvazione del Consiglio di amministrazione. Il Collegio dei revisori dei conti esamina i bilanci e li restituisce al Comitato direttivo, insieme con una relazione al Consiglio di amministrazione. Le eventuali spese di missione spettanti ai revisori per l'espletamento del loro compito sono a carico dell'Istituto.

Art. 17.

Locali per la sede della Presidenza e degli Uffici.

I locali occorrenti per la sede dell'Istituto in Roma sono forniti dal Ministero della difesa nei limiti delle disponibilità esistenti negli stabili demaniali che esso ha in uso. Il Ministro per la difesa, di concerto con quello per le finanze, determina il canone di affitto che l'Istituto deve corrispondere all'Erario per l'occupazione dei locali stessi.

Art. 18.

Dei regolamenti dell'Istituto.

Con decreto del Ministro per la difesa, d'intesa con quello per il tesoro, sono approvati:

1) il regolamento dei servizi, che determina:

a) l'organizzazione dei servizi centrali e periferici dell'Ente;

b) il funzionamento dei servizi stessi;

2) il regolamento del personale, che determina:

a) le norme di assunzione, la dotazione organica e lo stato giuridico di tutto il personale — compreso il direttore — centrale e periferico, necessario per il funzionamento dell'Ente;

b) il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di previdenza del predetto personale.

Art. 19.

Del patrimonio legale.

Il patrocinio legale degli interessi del Registro Aaeronautico Italiano è affidato all'Avvocatura dello Stato.

Art. 20.

Norme transitorie.

Restano in vigore, fino a sostituzione o aggiornamento, i regolamenti tecnici aeronautici del Registro Italiano Navale ed Aeronautico (R.I.N. ed A.).

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per la difesa
CINGOLANI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 dicembre 1947, n. 1877.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2170; 30 ottobre 1930, n. 1825; 1° ottobre 1931, n. 1336; 27 ottobre 1932, n. 2073; 6 dicembre 1934, n. 2291; 1° ottobre 1936, n. 2088; 20 aprile 1939, n. 1075;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Viste le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Visto il proprio decreto 15 ottobre 1947;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i regi decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

TITOLO II

CAPO I. — *Facoltà di giurisprudenza.*

Art. 9. — Sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

8) diritto comune;

9) diritto della navigazione.

Art. 11. — Viene modificato come appresso:

« Gli esami d'istituzioni di diritto romano e di istituzioni di diritto privato debbono precedere rispettivamente l'esame di diritto romano e gli esami di diritto civile, di diritto commerciale e di diritto agrario.

Dopo l'art. 38 viene inserito il seguente nuovo articolo 39 con conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

« Presso la Facoltà di giurisprudenza ha sede l'Istituto giuridico.

Detto Istituto funziona come biblioteca per le esercitazioni giuridiche, sociali e pratiche ».

CAPO II. — *Facoltà di medicina e chirurgia.*

All'art. 20 dello statuto, che, in conseguenza delle modifiche apportate col decreto 15 ottobre 1947 e con quello attuale, diventa art. 41, sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

8) istologia ed embriologia generale;

9) microbiologia;

10) anatomia chirurgica e corso di operazioni.

L'art. 25 dello statuto che in conseguenza delle predette modificazioni diventa art. 46, viene sostituito dal seguente:

« La Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali conferisce:

a) la laurea in scienze matematiche;

b) la laurea in fisica;

c) la laurea in matematica e fisica;

d) la laurea in chimica;

e) la laurea in scienze naturali.

E' annesso alla Facoltà il biennio di studi propedeutici per le lauree in ingegneria.

Dopo l'art. 46 vengono inseriti i seguenti nuovi articoli:

Art. 47. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze matematiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) analisi matematica (algebrica ed infinetesimale) (biennale);

2) geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale);

3) analisi superiore;

4) geometria superiore;

5) meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno;

6) Fisica sperimentale con esercitazioni (biennale);

7) fisica matematica;

8) chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:

1) matematiche complementari;

2) fisica superiore;

3) astronomia;

4) geodesia;
5) fisica teorica;
6) geometria differenziale.

L'insegnamento di « analisi matematica » sarà impartito da due professori ciascuno dei quali insegnerà alternativamente « analisi algebrica » per il primo anno ed « analisi infinitesimale » per il secondo anno; lo studente dovrà sostenere due esami distinti.

L'insegnamento di « geometria » sarà pure impartito da due professori ciascuno dei quali insegnerà alternativamente « geometria analitica con elementi di proiettiva » per il primo anno, e « geometria descrittiva con disegno » per il secondo anno; lo studente dovrà sostenere due esami distinti.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio, mentre le relative esercitazioni importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 48. — La durata del corso degli studi per la laurea in fisica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:
1) analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale);
2) geometria analitica con elementi di proiettiva;
3) analisi superiore;
4) meccanica razionale con elementi di statica grafica;
5) fisica sperimentale (biennale);
6) esercitazioni di fisica sperimentale (triennale);
7) fisica matematica;
8) fisica teorica;
9) fisica superiore;
10) chimica fisica;
11) chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
12) preparazioni chimiche.

Sono insegnamenti complementari:
1) fisica tecnica;
2) chimica organica;
3) geodesia;
4) mineralogia;
5) spettroscopia;
6) elettrotecnica;
7) astronomia;
8) fisica terrestre.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica sperimentale » (triennali) importano un esame alla fine di ogni anno.

L'insegnamento di « analisi matematica » sarà impartito da due professori ciascun dei quali insegnerà alternativamente « analisi algebrica » per il primo anno ed « analisi infinitesimale » per il secondo anno; lo studente dovrà sostenere due esami distinti.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 49. — La durata del corso degli studi per la laurea in matematica e fisica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:
1) analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale);
2) geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale);
3) analisi superiore;
4) matematiche complementari;
5) meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno;
6) fisica sperimentale con esercitazioni (biennale);
7) fisica teorica;
8) fisica superiore;
9) chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:
1) fisica matematica;
2) fisica tecnica;
3) mineralogia;
4) geodesia;
5) geometria superiore;
6) fisica terrestre;
7) astronomia;
8) spettroscopia;
9) geometria differenziale.

L'insegnamento di « analisi matematica » sarà impartito da due professc ciascuno dei quali insegnerà alternativamente « analisi algebrica » per il primo anno ed « analisi infinitesimale » per il secondo anno; lo studente dovrà sostenere due esami distinti.

L'insegnamento di « geometria » sarà pure impartito da due professori ciascuno dei quali insegnerà alternativamente « geometria analitica con elementi di proiettiva » per il primo anno, e « geometria descrittiva con disegno » per il secondo anno; lo studente dovrà sostenere due esami distinti.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio, mentre le relative « esercitazioni » importano un esame alla fine di ogni anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

TITOLO III

CAPO IV. — *Scuola di perfezionamento in radiologia e terapia fisica.*

L'art. 66 che, in conseguenza delle predette modificazioni diventa art. 90, viene così modificato:

Gli argomenti sui quali il candidato dev'essere edotto per il conseguimento del diploma di specialista in radiologia e terapia fisica sono i seguenti:

1° corso:

i grandi quadri anatomo-patologici d'interesse radiologico, diagnostico e terapeutico;

i quadri clinico-radiologici delle malattie interne ed applicazioni terapeutiche;

quadri clinico-radiologici delle affezioni chirurgiche;

fisioterapia delle dermatosi e radiodermiti;

tecnica radiografica, tecnica Roentgen radium terapia, anatomia radiografica;

radiofisica.

2° corso:

quadri clinico-radiologici delle malattie interne e delle applicazioni terapeutiche;

quadri clinico-radiologici delle affezioni chirurgiche;

fisioterapia delle affezioni ginecologiche;

basi biologiche della Roentgen e radium terapia (radio biologia);

semeiotica Roentgen;

terapia fisica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1947

DE NICOLA

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 22, *foglio n.* 78. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 1948, n. 886.

Approvazione del Protocollo regolante l'emigrazione di minatori italiani in Francia e la corrispondente fornitura di carbone francese all'Italia con convenzione annessa e scambio di Note, stipulati in Roma, fra l'Italia e la Francia, il 15 maggio 1947.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero e per le finanze;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi a Roma, fra l'Italia e la Francia il 15 maggio 1947 ed allo scambio di Note relativo:

a) Protocollo regolante l'emigrazione di minatori italiani in Francia e la corrispondente fornitura francese di carbone all'Italia;

b) Convenzione annessa al Protocollo suddetto che fissa la ripartizione per provenienza e qualità nonchè il prezzo di cessione e le condizioni di consegna di carbone all'Italia.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 17 maggio 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — DEL VECCHIO — FANFANI — TREMELLONI — MERZAGORA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 22 *foglio n.* 54. — FRASCA

Protocole réglant l'émigration de mineurs italiens en France et la fourniture française correspondante de charbon à l'Italie.

Comme suite à l'Accord pour l'émigration entre la France et l'Italie, signé à Rome le 21 mars 1947, le Gouvernement italien et le Gouvernement français ont convenu ce qui suit:

Art. 1

Les deux Gouvernements conviennent d'unir leurs efforts, dans le cadre de l'Accord pour l'émigration du 21 mars 1947, afin de permettre, d'ici fin 1947, l'entrée en France de 25.000 mineurs italiens (manœuvres de force), à la cadence minimum de 2000 par mois, à porter dès que possible à 3000 par mois.

Art. 2

Les Autorités italiennes feront le nécessaire pour l'installation à Bordighera d'un centre de recrutement réservé exclusivement aux mineurs et dont la mise en service normal aura lieu, dans toute la mesure du possible, avant le 15 mai 1947. Les candidats mineurs seront exclusivement dirigés sur le centre de Bordighera, qui fonctionnera dans les conditions prévues par l'Accord du 21 mars 1947, notamment en ce qui concerne les contrôles effectués avec la participation des représentants de l'O.N.I.

Art. 3

Sur demande du travailleur et au moment de son départ, l'O.N.I. à Bordighera adressera un mandat de 2000 lires à la personne dont il aura indiqué l'adresse; cette somme sera à valoir sur la prime d'engagement de 2000 francs stipulée à l'art. 17 de l'Accord du 21 mars 1947.

Art. 4

Afin d'assurer la plus large base possible au recrutement spécial ci-dessus défini, l'Administration italienne assurera, dans les régions définies par la Commission Technique permanente prévue par l'Accord du 21 mars 1947, la plus large diffusion à l'affiche et à l'opuscule d'information, dont les modèles, annexés au présent Protocole, ont été approuvés par le Ministère du Travail italien. Elle se chargera notamment de mettre les Offices du Travail et les Offices de chômage en condition de distribuer l'opuscule, destiné à être examiné et conservé par les travailleurs, pour les informer

complètement et objectivement des conditions du contrat de travail avec les charbonnages français et des avantages particuliers au Statut du mineur français.

Art. 5

Le Gouvernement français fournira chaque mois à l'Italie une quantité de charbon, déterminée à raison de 150 kgs. pour chaque journée de travail effectuée au fond dans les charbonnages français par les travailleurs italiens.

Cette base sera élevée à 155 kgs. par journée de travail au fond dès que le nombre total des travailleurs italiens du fond dans les charbonnages français aura atteint 5000 unités. Cette nouvelle base sera augmentée ultérieurement de 5 kgs. pour chaque nouvel échelon de 5000 unités de travailleurs italiens occupés au fond dans les charbonnages français.

Indépendamment de ce qui précède, la base de 150 kgs. par journée de travail effectuée au fond, augmentée éventuellement comme prévu au paragraphe précédent, sera majorée de 10 kgs. pour chaque accroissement de 30 kgs. de la moyenne générale du rendement individuel du fond de l'ensemble des charbonnages français, au delà du niveau actuel de 970 kgs.

Cette quantité ne pourra en aucun cas dépasser 200 kgs. par journée de travail effectuée au fond.

Art. 6

En application du premier paragraphe de l'art. 5 les livraisons de charbon relatives aux ouvriers émigrés après l'entrée en vigueur du présent Protocole, seront effectuées dans le délai prévu à l'art. 8 suivant.

Les quantités relatives aux ouvriers italiens travaillant au fond antérieurement au jour de l'entrée en vigueur du présent Protocole, seront acquises à partir de ce jour mais ne seront livrables qu'à dater du moment où le nombre total des mineurs italiens travaillant au fond atteindra 5000 unités.

Art. 7

La répartition par provenances et par qualités, ainsi que les prix de cession et les conditions de livraison de cette fourniture de charbon, sont fixés par Convention, révisable tous les six mois entre les Administrations compétentes des deux Pays, compte tenu de leurs possibilités et besoins respectifs.

Art. 8

A la fin de chaque mois, le Gouvernement français communiquera au Gouvernement italien le nombre total des journées de travail effectuées au fond par les mineurs italiens en France, ainsi que la moyenne générale du rendement individuel du fond de l'ensemble des charbonnages français pour le mois précédent.

A l'aide de ces données sera déterminé, conformément à la Convention annexe prévue à l'art. 7, le montant total des fournitures de charbon que la France devra livrer à l'Italie le mois suivant.

Art. 9

Le Gouvernement italien et le Gouvernement français accompliront simultanément des démarches auprès de l'European Coal Organisation (E.C.O.) afin d'obtenir que les fournitures de charbon, mentionnées au présent Protocole, soient totalement exclues du Pool A.

Il reste entendu que, si l'E.C.O. décidait de comptabiliser sur le Pool A. plus du 30 % des fournitures sus-indiquées, le Gouvernement italien et le Gouvernement français se mettraient immédiatement en contact en vue d'adopter les mesures nécessaires.

Art. 10

Le paiement des fournitures françaises de charbon à l'Italie quelles que soient leurs origines s'effectuera pour moitié par le jeu du compte de compensation mentionné à l'art. 1 de l'Accord de paiement entre l'Italie et la France signé à Rome le 22 décembre 1946, et pour moitié par le jeu du « compte travailleurs italiens » établi en vertu de l'échange de lettres du 5 mars 1947.

Toutefois, dans le but d'assurer la régularité des fournitures en question, il est convenu que, dans le cas où le plafond de 800.000.000 de francs, prévu à l'Accord de paiement sus-indiqué, viendrait à être atteint, le paiement s'effectuerait en entier par le jeu du « compte travailleurs italiens », et ceci jusqu'à ce que les deux Gouvernements aient conclu les accords nécessaires pour obtenir un fonctionnement normal du compte de compensation.

Art. 11

Le présent Protocole entrera en vigueur le jour de la mise en service effectif du centre de Bordighera, qui sera constatée d'un commun accord par les représentants des Administrations compétentes des deux Pays.

Il constitue partie intégrante de l'Accord pour l'émigration entre l'Italie et la France, signé à Rome le 21 mars 1947, et subira le même sort que ce dernier.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 15 mai 1947

Pour l'Italie — SFORZA

Pour la France — G. BALAY

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Convention annexe au Protocole du 15 mai fixant la répartition par provenances et par les qualités ainsi que les prix de cession et les conditions de livraison de charbon à l'Italie.

Article 1

Les fournitures françaises de charbon à l'Italie visées à l'article 5 du protocole du 15 mai 1947 seront réparties comme suit, par provenances et qualités:

50 % de charbon à gaz pour la distillation en provenance des Etats-Unis d'Amérique;

25 % de charbon à gaz pour la distillation, criblé, en provenance du bassin lorrain;

10 % de charbon maigre calibré;

5 % de coke métallurgique pour haut-fourneau avec un tonnage maximum de 1000 tonnes par mois. Dans le cas où les 5 % du tonnage total mensuel dépasseraient 1000 tonnes, le complément du poste coke métallurgique serait livré en criblé de Lorraine;

10 % de fines vapeur.

Article 2

Les caractéristique des charbons énumérés à l'article 1 seront les suivantes:

Sortes de combustibles	Matières volatiles %	Teneur en cendres %	Calibrage	Pouvoir calorifique supérieur sur charbon sec	Soufre %	Humidité %
Charbon américain	30 à 36	6 à 13 moyen. 10	60 % maximum de fines	7000 à 7500	1,3 max.	2 à 4
Charbon lorrain	30 à 35	8 à 10	sup. à 80 mm.	7000 à 7500	1,2 max.	2 à 3
Calibrés maigres	5 à 14	7 à 13	50 % 15/30 50 % 50/80	7000 à 7500	1,2 max.	3
Coke pour haut fourneau		11 max.	50 % 40/60 50 % 60/120		1	5
Fines vapeur	15 à 25	15 à 20	0/10	6.500	1,3 max.	3 à 4

Article 3

Les prix des charbons français seront les suivants:
Criblés lorrains . . . 3400 Frs. français
Calibrés maigres . . 4000 » »
Coke métallurgique pour haut-fourneau . . . . . . 4500 » »
Fines vapeur . . . . . 2500 » »

Ces prix s'entendent la tonne franco Modane. Toutefois, pour les calibrés maigres, ils pourront s'entendre franco Modane ou franco Ventimille.

Les prix des charbons américains seront établis en francs français en transformant les prix exprimés en dollars en francs français au cours du change officiel du dollar en France au jour de la livraison. Ces prix s'entendent C. I. F ports italiens.

Article 4

Le charbon américain sera livré sur bateau au port italien qui sera désigné en temps opportun au Ministère de la Production Industrielle (Direction des Mines) par le Comité Interministériel des Charbons auprès du Ministère italien de l'Industrie et du Commerce. Les frais éventuels de surestarie seront à la charge du Gouvernement italien.

Le transport du charbon français sera effectué du lieu d'origine jusqu'au lieu de destination, sur wagons français.

Article 5

Dans le cas où, pour une cause indépendante de la volonté du Gouvernement italien et du Gouvernement français, la France serait dans l'impossibilité d'expédier à l'Italie 50 % de sa fourniture totale en charbon américain, le Gouvernement français effectuera, pendant la période durant laquelle les livraisons en question ne seront pas possibles, ses fournitures de charbon à l'Italie sur les bases et proportions suivantes:

50 % de charbon à gaz pour la distillation, criblé, en provenance du bassin lorrain;

20 % de charbon maigre calibré;

20 % de fines vapeur;

10 % de coke métallurgique pour haut-fourneau, avec un maximum de 2000 tonnes par mois. Dans le cas où les 10 % du tonnage total mensuel dépasseraient 2000 tonnes, le complément du poste coke métallurgique serait livré en criblé de Lorraine.

Article 6

La présente Convention est valable pour six mois à dater du jour de l'entrée en vigueur du protocole du 15 mai 1947. Sous réserve d'un préavis d'un mois elle pourra être révisée d'un commun accord entre les deux Gouvernements et ainsi de suite par périodes de six mois. Dans le cas où un accord ne pourrait être trouvé sur une formule de révision, la convention serait reconduite pour une nouvelle période de six mois.

Toutefois le Gouvernement français se réserve en tout état de cause la possibilité de réviser les prix à la fin de chaque période de six mois ou, à tout moment, après la première période de six mois, en cas d'augmentation des salaires des mineurs supérieure à 5 %.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 15 mai 1947

Pour l'Italie — SFORZA

Pour la France — G. BALAY

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Roma, 17 maggio 1947

Signor Incaricato d'Affari,

Ho l'onore di informarLa che il centro di Bordighera previsto dal Protocollo concernente l'emigrazione dei minatori italiani in Francia e la corrispondente fornitura di carbone francese all'Italia, firmato a Roma il 15 maggio 1947, è stato oggi messo in efficienza.

Il Protocollo predetto entrerà quindi in vigore a partire dalla data odierna.

Le sarò grato, Signor Incaricato d'Affari, se Ella mi vorrà confermare che il Governo francese è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Incaricato d'Affari, i sensi della mia alta considerazione.

SFORZA

Al Signor Georges BALAY
Incaricato d'Affari di Francia ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Rome, le 17 mai 1947

Monsieur le Ministre,

Par lettre en date du 17 de ce mois vous avez bien voulu me communiquer ce qui suit:

« J'ai l'honneur de vous informer que le Centre de Bordighera prévu par l'accord relatif à l'émigration des mineurs italiens en France et à la fourniture cor respondante de charbon français à l'Italie signé à Rome le 15 mai 1947, a commencé à fonctionner aujourd'hui.

Le Protocole précité entrera par conséquent en vigueur à compter d'aujourd'hui.

Je vous serais reconnaissant, Monsieur le Chargé d'Affaires, de vouloir bien me confirmer que le Gouvernement français est d'accord sur ce qui précède ».

J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement français est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

G. BALAY

Monsieur le Comte SFORZA
Ministre des Affaires Etrangères ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 887.
Funzionamento dei corsi di perfezionamento in discipline musicali presso l'Accademia di Santa Cecilia in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Articolo unico.

L'art. 2 del regio decreto 22 giugno 1939, n. 1076, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di comandare presso l'Accademia di Santa Cecilia, per insegnare nei corsi predetti, i professori di ruolo titolari nel Conservatorio di musica di Santa Cecilia delle cattedre di perfezionamento in composizione, direzione di orchestra, pianoforte, violino, violoncello, arpa, e musica d'insieme.

I professori comandati, ai sensi del comma precedente, non possono essere sostituiti, nemmeno a titolo d'incarico o di supplenza, presso il Conservatorio.

In via eccezionale, su proposta del presidente dell'Accademia, qualcuno dei predetti insegnamenti può essere affidato anno per anno, a un professore emerito, nominato ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, con la retribuzione a carico del bilancio statale spettante al personale non di ruolo negli Istituti d'istruzione artistica e musicale ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 595.

Per tutto il periodo durante il quale l'insegnamento è affidato a professori emeriti di cui al presente articolo, le corrispondenti cattedre di ruolo del Conservatorio di musica di Santa Cecilia non potranno essere ricoperte con personale di ruolo, nè con personale incaricato o supplente ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 125. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 888.
Attribuzione del grado 5° ai posti di direttore dei Conservatori di musica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Articolo unico.

Le vigenti tabelle organiche del personale direttivo dei Conservatori di musica sono sostituite dalla tabella annessa al presente decreto, firmata dai Ministri proponenti.

La ripartizione, fra i vari Conservatori di musica dei posti di direttore di grado 5° e di grado 6° indicati nella acclusa tabella organica, è indipendente dal grado stesso. L'assegnazione della sede di ciascun direttore è disposta con decreto Ministeriale, indipendentemente dal grado occupato nel ruolo, e può essere mutata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 126. — FRASCA

TABELLA

Personale direttivo dei Conservatori di musica.

Numero dei posti	Qualifica	Grado
5	Direttore di 1ª classe	5°
7 (a)	Direttore di 2ª classe:	
	a) di prima nomina	6°
	b) dopo otto anni di servizio	5°

(a) Dovrà essere lasciato vacante un posto nel grado 6° fino a quando non si renderà vacante il posto di direttore di 1ª classe « ad personam » previsto dal ruolo transitorio del Conservatorio di musica di Venezia, approvato con regio decreto 21 ottobre 1940, n. 1595.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1948, n. 889.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di Sant'Agnese, in Perugia.

N. 889. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di Sant'Agnese, in Perugia.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1948, n. 890.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma Addolorata, in contrada Addolorata di Marsala (Trapani).

N. 890. Decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Mazara del Vallo in data 18 settembre 1943, integrato con postilla 1° aprile 1947, relativo all'erezione della parrocchia di Maria SS.ma Addolorata, in contrada Addolorata di Marsala (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1948, n. 891.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Nostra Signora della Misericordia, in frazione Agaggio Inferiore del comune di Molini di Triora (Imperia).

N. 891. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Ventimiglia in data 16 luglio 1946, modificato con successivo decreto 20 giugno 1947, relativo all'erezione della parrocchia di Nostra Signora della Misericordia, in frazione Agaggio Inferiore del comune di Molini di Triora (Imperia).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1948, n. 892.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Anna, in Alia (Palermo).

N. 892. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Cefalù in data 15 luglio 1940, relativo all'erezione della parrocchia di Sant'Anna, in Alia (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1948, n. 893.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Bartolomeo, in frazione Casa Corvi del comune di Pontremoli (Massa e Carrara).

N. 893. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Pontremoli in data 15 luglio 1947, relativo all'erezione della parrocchia di San Bartolomeo, in frazione Casa Corvi del comune di Pontremoli (Massa e Carrara).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1948, n. 894.

Soppressione del Consolato di 1ª categoria in Mentone.

N. 894. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, il Consolato di 1ª categoria in Mentone viene soppresso.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1948, n. 895.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia della Congregazione delle Ancelle della Beata Vergine Immacolata, con sede in Roma.

N. 895. Decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia della Congregazione delle Ancelle della Beata Vergine Immacolata, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1948.

Rigetto del ricorso del signor Rageth Giovanni relativo alla sottoposizione a sindacato della ditta Rageth e Koch, con sede in Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il ricorso in via straordinaria del 19 novembre 1947, col quale il sig. Giovanni Rageth impugna il decreto del Ministro per il tesoro in data 23 luglio 1947 che ha sottoposta a sindacato la ditta Rageth e Koch, società in nome collettivo con sede in Palermo;

Considerata la infondatezza dei motivi addotti dal ricorrente circa l'eccesso di potere nell'emanazione del suindicato provvedimento o l'illegittimità del provvedimento stesso;

Sentito il parere del Consiglio di Stato, che nella adunanza generale 1° aprile 1948 ha espresso l'avviso che il ricorso debba essere rigettato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

E' respinto il ricorso in via straordinaria 19 novembre 1947 del sig. Giovanni Rageth avverso il decreto 23 luglio detto del Ministro per il tesoro, con il quale è stata sottoposta a sindacato la ditta Rageth e Koch, società in nome collettivo con sede in Palermo.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1948
Registro Tesoro n. 6, foglio n. 7. — GRIMALDI

(3111)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1948.

Autorizzazione alla Società Industriale Padana a gestire, in Porto Tolle, Magazzini generali pel deposito di merci.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il regolamento per la sua esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 17 agosto 1937, che autorizza la Società anonima Finanziaria Padana (ora Società per azioni Industriale Padana) ad istituire e gestire, in Porto Tolle, Magazzini generali pel deposito di zucchero nazionale e nazionalizzato;

Vista la domanda presentata dalla Società suddetta per essere autorizzata a ricevere in deposito, oltre allo zucchero, altre merci varie, nazionali e nazionalizzate, modificando in conformità il regolamento interno e proponendo le relative tariffe;

Visti i pareri favorevoli manifestati al riguardo dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo nella seduta del 13 marzo 1948 e del Comitato provinciale prezzi di Rovigo nella seduta del 14 maggio stesso anno;

Decreta:

Art. 1.

La Società Industriale Padana è autorizzata a ricevere in deposito, nei Magazzini generali di Porto Tolle, merci varie, nazionali e nazionalizzate, in conformità del nuovo regolamento approvato dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo nella riunione del 13 marzo 1948.

Art. 2.

Alle merci depositate nei Magazzini generali di Porto Tolle, in conformità dell'autorizzazione concessa con l'articolo precedente, si applicano le seguenti tariffe:

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Entrata		Uscita		Magazzinaggio quindicinale
	da carri	da barca	su carri	su barca	
	ogni 10 chilogrammi				
Merci ordinarie:					
Grano	20	24	20	24	5
Granone	20	24	20	24	5
Legumi secchi	22	26	22	26	6
Liquori	28	32	28	32	8
Olio di oliva	22	26	22	26	6
Olio di semi	22	26	22	26	6
Olio di ricino	28	32	28	32	8
Riso risone	20	24	20	24	5
Semi oleosi	22	26	22	26	6
Zucchero	28	32	28	32	8
Merci varie	22	26	22	26	6
Merci infiammabili:					
Alcool e spiriti (esclusi vini e liquori)	28	32	28	32	8

N.B. — L'Amministrazione si riserva di fare facilitazioni mediante forfaits.

Pesatura: Nella tariffa è compresa la pesatura a bilico. La pesatura a stadera od altri sistemi automatici e pesi dettagliati, se richiesta, viene conteggiata separatamente in ragione di L. 8 al quintale.

Merce sfusa od alla rinfusa: La tariffa di entrata-uscita è per merci imballate (colli, sacchi, casse, fusti, ecc.). Per la merce sfusa od alla rinfusa l'Amministrazione assume le operazioni conteggiando la soprattassa del 50 per cento in più della tariffa ordinaria.

Manutenzione: Per la merce eccedente la lunghezza di metri 5, per i colli ognuno superiore a kg. 150, per la rimozione, imballaggio, sballaggio, verifiche, palleggiatura, insaccatura, crivellatura, ventilazione ed altre manutenzioni speciali, il prezzo del lavoro viene calcolato oltre le eventuali spese nei limiti del servizio prestato a giudizio dell'Amministrazione, se non pattuita in precedenza.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo è incaricata di vigilare sull'applicazione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e di proporre al Ministero, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, l'ammontare e la forma della cauzione, dovuta dai Magazzini generali di Porto Tolle a seguito dell'ampliamento della sua sfera di attività, come sopra autorizzato.

Roma, addì 17 giugno 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(3133)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1948.

Sostituzione di un componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Napoli.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 30 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo detto anno, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Napoli;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del componente supplente prof. Enrico Contieri, che ha rassegnato le dimissioni;

Decreta:

Il prof. Pasquale De Gennaro, dell'Università degli studi di Napoli, è nominato componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di detta città, in sostituzione del professore Enrico Contieri, dimissionario.

Roma, addì 18 giugno 1948

Il Ministro · GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1948
Registro Giustizia n. 12, *foglio n.* 269. — OLIVA

(3274)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1948.

Sostituzione del presidente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Catania.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 30 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo detto anno, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Catania;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del presidente effettivo dott. Ettore Ferroni, presidente di sezione della detta Corte d'appello, il quale è stato trasferito in altra sede in seguito a promozione;

Decreta:

Il dott. Mario Guzzetta, presidente di sezione della Corte d'appello di Catania, presidente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso tale Corte, è nominato presidente effettivo, in sostituzione del dott. Ettore Ferroni, trasferito in altra sede per promozione.

Al posto di presidente supplente resosi così vacante è nominato il dott. Liborio Ciffo, consigliere della stessa Corte d'appello.

Roma, addì 18 giugno 1948

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1948
Registro Giustizia n. 12, *foglio n.* 268. — OLIVA

(3275)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1948.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Mormanno (Cosenza) e nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa medesima.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni, che approva le norme regolamentari per la esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dal Banco di Napoli, Sezione di credito agrario, con sede in Napoli;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Sono sciolti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Mormanno (Cosenza) ed il sig. Armentano Francesco fu Salvatore è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario anzidetta con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi dello statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1948

Il Ministro: PELLA

(3223)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1948.

Sostituzione del commissario della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1946, con il quale il prof. Paolo Albertario veniva nominato commissario della Federazione italiana dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 21 settembre 1946, con il quale il dott. Sergio Ruggeri veniva nominato vice commissario della Federazione predetta;

A' termini dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici della agricoltura e dei Consorzi agrari;

Decreta:

Il dott. Sergio Ruggeri è nominato commissario della Federazione italiana dei Consorzi agrari in sostituzione del prof. Paolo Albertario.

Roma, addì 5 luglio 1948

Il Ministro SEGNI

(3155)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una eredità

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare, con beneficio di inventario ai sensi dell'art. 473 C.C., l'eredità disposta a suo favore, con particolare beneficio del Comitato O.N.M.I. di Bologna, dalla contessa Augusta Tubertini ved. Bordé, con testamento olografo a rogito notaio Cesare Sassoli di Bologna, consistente in un patrimonio di L. 879.129,35 nominali in titoli libretti e contanti, gravata di due legati uno di L. 100.000 di rendita 5 % all'Università di Bologna e l'altro di L. 4000 annue a favore della signora Musini Giulia ved. Bonola.

(3224)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 18 giugno 1948 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor John T. Sanders, Vice console degli Stati Uniti d'America a Torino.

(3236)

In data 28 giugno 1948 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Giuseppe A. Seeber, Vice console onorario d'Islanda a Milano.

(3235)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gallipoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 31 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1948, registro n. 15 Interno, foglio n. 82, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gallipoli (Lecce), di un mutuo di L. 440.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3174)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Maglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 27 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1948, registro n. 15 Interno, foglio n. 85, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Maglie (Lecce), di un mutuo di L. 780.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3175)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pozzuoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 18 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1948, registro n. 15 Interno, foglio n. 104, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pozzuoli (Napoli), di un mutuo di L. 460.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3176)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gaeta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 11 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1948, registro n. 15 Interno, foglio n. 83, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gaeta (Latina), di un mutuo di L. 290.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3177)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Guardiagrele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 2 aprile 1948, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1948, registro n. 15 Interno, foglio n. 78, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Guardiagrele (Chieti), di un mutuo di L. 1.460.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3178)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Scandicci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 11 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1948, registro n. 15 Interno, foglio n. 86, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Scandicci (Firenze), di un mutuo di L. 489.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3179)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di S. Arcangelo di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 22 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1948, registro n. 15 Interno, foglio n. 81, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di S. Arcangelo di Romagna (Forlì), di un mutuo di L. 1.012.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3180)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mesola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 11 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1948, registro n. 15 Interno, foglio n. 77, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mesola (Ferrara), di un mutuo di L. 1.252.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3181)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mirabella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 2 aprile 1948, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1948, registro n. 15 Interno, foglio n. 87, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mirabella (Catania), di un mutuo di L. 243.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3182)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Grosseto

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 8 luglio 1948, è stata prorogata per mesi tre a decorrere dal 18 giugno 1948 la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Grosseto, affidata al commissario ing. Ernesto Ganelli.

(3303)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 6 luglio 1948:

Perabò Pierluigi, notaio residente nel comune di Nave, distretto notarile di Brescia, è traslocato nel comune di Stradella, distretto notarile di Pavia;

De Carli Giuseppe, notaio residente nel comune di Bedizzole, distretto notarile di Brescia, è traslocato nel comune di Broni, distretto notarile di Pavia.

(3277)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di analisi matematica-algebrica e infinitesimale, presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma è vacante la cattedra di analisi matematica algebrica e infinitesimale, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside di quella Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3304)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Porretta Terme (Bologna)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1949-50 è vietata, sotto qualsiasi forma, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Bologna, dell'estensione di ettari 1.265, compresa nel comune di Porretta Terme (Bologna), delimitata dai seguenti confini:

a nord: torrente Silla;

ad est: strada statale n. 64, Porretta-Bologna;

a sud: strada per Castelluccio fino al Vulcanetto e strada comunale Vulcanetto-Ocarine, Molino Saturno, Rio Maggiore, Rio Rampaio fino alla Chiesa di Capugnano, strada del Poggetto, strada comunale Bacicci-Albaiola, Ca' di Serno, Ca' di Battista;

ad ovest e sud-ovest: strada comunale Albaiola-Ca' di Serno, Ca' di Battista, strada comunale della Madalma fino a Panigale.

(3135)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

12ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 4 % di scadenza 15 settembre 1951

Si notifica che il giorno 2 agosto 1948, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo le operazioni di sorteggio relative alla 12ª estrazione per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000, ai buoni novennali del Tesoro 4 % delle venticinque serie (A=1 a A=25) scadenti il 15 settembre 1951, emesse in base al regio decreto-legge 1° settembre 1942, n. 972.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede, destinate alle estrazioni di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 31 luglio 1948, alle ore 9, nella sala sopra mentovata aperta al pubblico.

Roma, addì 10 luglio 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3305)

38ª Estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3 % netto di 1ª e 2ª categoria

Si notifica che il giorno 4 agosto 1948, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito, n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avrà luogo la 38ª estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3 % netto, di 1ª e 2ª categoria, creato con la legge 15 maggio 1910, n. 228.

La quantità delle obbligazioni da estrarre, è indicata nel piano di ammortamento del Debito.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 12 luglio 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3306)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 1° luglio 1948 - N. 121

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	U. S. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud. Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	79,55
Id. 3,50 % 1902	72 —
Id. 3 % lordo	51 —
Id. 5 % 1935	93,20
Redimibile 3,50 % 1934	74,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,50
Id. 5 % 1936	90,075
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,85
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,70
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,50
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,925
Id. 4 % (15 settembre 1951)	94,825
Id. 5 % convertiti 1951	99,80

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per esami a tre posti di vice segretario di 2ª classe nel Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato;

Veduto il regio decreto-legge 26 febbraio 1939, n. 332, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami a tre posti di vice segretario di 2ª classe nel Consiglio di Stato.

Al concorso possono partecipare i segretari e i sottosegretari contemplati dall'art. 7 della legge 24 marzo 1932, n. 270, e dall'art. 2 del regio decreto-legge 26 febbraio 1939, n. 332, nonchè gli impiegati di gruppo *C* del ruolo del Consiglio di Stato e di quello delle altre Amministrazioni dello Stato di grado non inferiore al decimo, provvisti del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai ruoli di gruppo *B*.

Art. 2.

Le domande su carta legale da L. 32 debbono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite delle rispettive Amministrazioni, non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e debbono essere corredate dello stato di servizio, delle note di qualifica, dei fascicoli personali dei singoli aspiranti e di una relazione motivata sulla qualità del servizio dai medesimi prestato.

Art. 3.

Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere esclusi dal concorso gli aspiranti che in base agli atti riguardanti la carriera già percorsa, ed alle informazioni date dalle Amministrazioni da cui dipendono, non risultino di avere dimostrato idoneità e buona condotta negli uffici esercitati.

Art. 4.

L'esame consiste di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto civile e di diritto processuale civile;
2) elementi di diritto costituzionale ed amministrativo;
3) elementi di diritto finanziario.

L'esame orale verte sulle materie dell'esame scritto, sui principi fondamentali del diritto del lavoro, sugli elementi di statistica, nonchè sulle principali norme giuridiche concernenti la pubblica Amministrazione.

Gli aspiranti possono chiedere di sostenere l'esame su lingue straniere.

Art. 5.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte e di dieci punti per la prova orale.

Sono ammessi agli orali i candidati che abbiano ottenuto trentacinque punti in media in tutte le materie e non meno di trenta in ciascuna di esse.

Nella prova orale i concorrenti debbono riportare non meno di trentacinque punti. La votazione complessiva è costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale. Alla votazione complessiva la Commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua estera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Risulteranno vincitori del concorso, nei limiti dei posti disponibili, coloro che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti.

Art. 6.

Per quanto riguarda i titoli preferenziali, a parità di merito, si osservano le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata su proposta del presidente del Consiglio di Stato ed è composta di un consigliere di Stato, presidente, di un primo referendario o referendario, di un segretario di sezione del Consiglio di Stato, di un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al sesto in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e di un docente di materie giuridiche, membri. E' assistita, per l'ufficio di segreteria, da un funzionario designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di grado non inferiore al nono.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nelle date che saranno comunicate ai candidati.

Roma, addì 10 giugno 1948

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1948
Registro Presidenza n. 17, foglio n. 156. — FERRARI

(3286)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritta e pratica della specializzazione in selvicoltura del concorso a ventidue posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo A), riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1947, registro n. 17, foglio n. 198, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a ventidue posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, riservato ai reduci;

Considerato che i ventidue posti messi a concorso con il suddetto decreto sono ripartiti fra le varie specializzazioni degli Istituti di sperimentazione agraria, e che per ogni specializzazione il conferimento dei relativi posti dev'essere fatto mediante separato procedimento e distinte prove di esame;

Decreta:

Le prove scritta e pratica della specializzazione in selvicoltura del concorso a ventidue posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*), riservato ai reduci, bandito con il decreto citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, nella sede di questo Ministero, in via XX Settembre, nei giorni 18 e 19 luglio corrente, alle ore 8,30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 3 luglio 1948

Il Ministro: SEGNI

(3308)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.